

d'iscrizione universitarie dopo l'immatricolazione - spesso affermata dalla giurisprudenza - non poteva essere automaticamente applicata ai casi, come quello in esame, in cui il movente della richiesta di rimborso non era costituito dalla autonoma scelta dello studente ma dal venir meno (o quantomeno dalla modifica) della prestazione didattica, per cui le tasse erano state versate.

Come detto, la scuola di specializzazione ha aderito positivamente alla richiesta erogando il rimborso.

Anche gli **istituti scolastici autonomi (scuole elementari, medie e superiori)** hanno risposto generalmente con sollecitudine e collaborazione alle richieste dell'Ufficio.

Le scuole stesse hanno mostrato, però, alcune carenze nella conduzione dei procedimenti amministrativi di loro competenza, soprattutto, con riferimento all'attuazione concreta dei principi generali espressi dalla L. 7.8.1990, n. 241.

Così, per esempio, l'Ufficio ha dovuto ricordare più volte ad alcuni istituti comprensivi la necessità e l'opportunità che le scuole - così come ogni altra struttura deputata a fornire un servizio al pubblico - rispondano alle istanze scritte dell'utenza, fondate su un interesse legittimo (nel caso di specie si è trattato di provvedimenti di diniego a domande di iscrizione), mediante l'emissione di un provvedimento espresso, contenente le motivazioni di legittimità e di merito poste alla base della decisione. Nei suddetti casi e, in particolare, nelle ipotesi negative, tale modalità di relazione non solo garantisce il rispetto della legge e dei principi di eguaglianza, trasparenza e buona amministrazione (ex art. 97 Cost. e articoli 2 e 3 della L. n. 241/1990) ma, soprattutto è funzionale alla prevenzione di fraintendimenti e difficoltà di comunicazione.

A tal proposito, si deve ricordare quanto disposto, specificatamente per le scuole, dall'art. 14 del DPR 8.3.1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15.3.1997, n. 59): "I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche

disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.

La disposizione richiama, un'altra volta, alla necessità di provvedere mediante atti espressi per consentire l'impugnazione e il reclamo dei cittadini controinteressati ed, inoltre, indica un periodo (15 giorni dalla pubblicazione nell'albo) nel quale la volontà della scuola non si è ancora materializzata in un atto definitivo. In tale lasso di tempo, coloro che si ritengono danneggiati possono proporre un ricorso in opposizione direttamente nei confronti dell'autorità procedente. In quello stesso tempo, è opportuno rivolgersi al difensore civico, la cui sollecita azione può avere maggiore efficacia. E', infatti, presumibile che l'organo scolastico sia, in tale periodo, più disponibile alla valorizzazione degli interessi contrapposti, nell'evenienza in cui essi non siano stati conosciuti o sufficientemente valutati in prima istanza.

Nel corso dell'anno, l'Ufficio si è, inoltre, nuovamente occupato di talune questioni in materia di integrazione scolastica degli alunni non normodotati.

Sono pervenute segnalazioni in merito a problemi nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno, che hanno avuto esito positivo con l'intervento del competente ufficio periferico ministeriale (centro servizi amministrativi o C.S.A.).

Un caso particolare in tale ambito ha riguardato la questione della **partecipazione degli alunni con disabilità alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.**

L'episodio segnalato ha coinvolto la studentessa V.M. frequentante la classe II media presso un istituto comprensivo della provincia di Milano, affetta da una patologia cronica implicante la somministrazione quotidiana di farmaci.

I genitori di V.M. avevano scritto al difensore civico denunciando che, nel corso dell'anno scolastico 2001/2002, V. non aveva partecipato alla gran parte delle visite

d'istruzione proposte al resto della sua classe, per la mancata adozione, da parte dell'istituzione scolastica, dei necessari accorgimenti organizzativi o di altro genere.

La non partecipazione di V., a tali momenti di apprendimento e socializzazione extrascolastica, era così diventata una costante, tanto che, in occasione della tradizionale gita di più giorni, i suoi genitori non erano stati neppure ufficialmente invitati ad esprimere il consenso. Solo casualmente, un altro genitore aveva comunicato l'imminente partenza della classe, inducendo i signori istanti a rivolgersi al preside e al difensore civico.

L'Ufficio contattava immediatamente il dirigente scolastico con l'obiettivo di verificare i fatti e comprendere, per superarle, le cause della presunta discriminazione. L'obiettivo concreto di garantire la partecipazione di V. a quella visita d'istruzione non era invece più perseguibile a causa dell'imminenza della gita stessa.

Il dirigente scolastico rispondeva prontamente descrivendo gli eventi in modo diverso rispetto a quanto narrato dai genitori di V. Egli riferiva di aver verificato che le comunicazioni ai genitori erano state effettuate ed, inoltre, che la mancata partecipazione dell'alunna alla visita d'istruzione su più giorni era il risultato di un'intesa con l'ASL di competenza e, soprattutto, con la famiglia. I genitori di V. avevano riconosciuto l'impossibilità dell'adesione all'iniziativa in considerazione del fatto che "da normativa i docenti non possono somministrare farmaci, né V., in proprio, era in grado di gestirsi da sola".

Nella risposta del dirigente scolastico risultava abbastanza chiara la causa dell'esclusione di V.: la convinzione che i docenti non possono "per legge" somministrare farmaci e dunque l'idea che la necessità di dare una medicina ad un alunno, durante una visita d'istruzione, sia in sé motivo sufficiente per inibire il diritto dell'alunno disabile a partecipare alle iniziative in argomento.

Tale assunto non è però corretto né è stato possibile rintracciare la norma, genericamente indicata dal dirigente scolastico.

Al contrario, l'Ufficio ha verificato che è compito della scuola adottare i provvedimenti idonei per l'individuazione, con il consenso scritto dei genitori, di un docente o di un altro accompagnatore cui affidare la responsabilità di somministrare farmaci, secondo le indicazioni del medico curante. Nel caso in cui detta operazione comporti abilità e conoscenze proprie dei soli operatori sanitari è compito dell'ASL competente provvedere in tal senso mediante la messa a disposizione di un qualificato accompagnatore (secondo i principi ricordati recentemente dal Tribunale di Roma nell'ordinanza n. 2779/2002). I predetti doveri sono propri dell'istituzione scolastica e dell'ASL, quando la somministrazione delle medicine deve avvenire durante l'ordinaria presenza a scuola e rimangono tali anche quando l'attività didattica si sposta al di fuori dell'edificio scolastico.

Tutti gli alunni indipendentemente dalle loro condizioni psicofisiche hanno, infatti, il diritto di partecipare alle attività scolastiche complementari, che costituiscono importanti occasioni di apprendimento ed integrazione e che, per tale ragione, dovrebbero essere programmate, fin dall'inizio dell'anno scolastico, anche in funzione della partecipazione di alunni diversamente dotati.

Non è evidentemente ragionevole sostenere l'obbligatorietà della partecipazione di tutti gli alunni a tutte le iniziative, ma, al contrario, è doveroso considerare obbligatoria la ricerca di una soluzione che permetta la maggior inclusione possibile degli alunni disabili.

A tal proposito, è chiara la circolare ministeriale 14.10.1992, n. 291 che, al punto 8.2 - dando attuazione al principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3, comma 2, della Costituzione e ai principi fondamentali ex legge 104/92 - prescrive che "nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore [...], nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione".

Il difensore civico si è così nuovamente rivolto al dirigente scolastico di V. per precisare i doveri e i limiti di competenza dell'istituzione scolastica, ponendo l'accento sulla non sufficienza – per garantire a tutti gli alunni il diritto alla libera partecipazione alle visite d'istruzione – di un generico invito di adesione rivolto ai genitori se a tale invito si accompagna una dichiarazione circa l'impossibilità di assicurare, durante la gita stessa, la somministrazione dei farmaci agli alunni affetti da patologie-croniche.

Infatti, in detto contesto, è ovvio il diniego dei genitori di alunni con tale tipo di problemi e, conseguentemente, è scontata la compressione del diritto dell'alunno – sottoposto a terapia medica ciclica e programmata (per esempio, alunni epilettici, diabetici, ecc.) – a partecipare ad occasioni che rappresentano “un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio” (come recentemente ribadito nella nota del MIUR n. 645 del 11.4.2002 in materia di convenzioni tra istituti scolastici e agenzie di viaggio).

Il difensore civico ha coinvolto nella vicenda il servizio sanitario competente chiedendo, ad entrambe le istituzioni, una futura reciproca collaborazione finalizzata ad evitare simili lesioni dei diritti. L'ASL competente ha risposto garantendo disponibilità e consulenza specialistica agli operatori della scuola. Purtroppo, il dirigente scolastico ha dato risposta solo per informare che V. si era trasferita in un altro istituto.

Giungendo agli enti territoriali, si osserva che gli interventi del difensore civico aventi come ente destinatario la **Regione Lombardia** riguardano esclusivamente il **buono scuola**, previsto dalla L.R. 5.1. 2000, n. 1, art. 4, comma 121, lettera e).

Probabilmente, ciò è avvenuto perché l'erogazione del buono scuola è uno dei pochi procedimenti amministrativi con effetto diretto sui cittadini gestiti, senza interposizioni di altri enti, dagli uffici regionali (altri procedimenti simili sono, per

esempio, l'attribuzione di assegni di studio agli studenti lombardi delle scuole superiori e l'assegnazione di contributi ad enti ed associazioni per l'attuazione degli interventi per la qualità dell'offerta formativa e per l'orientamento musicale, in merito ai quali, però, nel 2002 non sono pervenute segnalazioni).

Del resto, nel sistema previsto dalla L. n. 59/1997 e dalla L. cost. 18.10. 2001, n. 3, la regione è titolare – oltre che di potere legislativo concorrente – di rilevanti competenze amministrative di programmazione e coordinamento del sistema istruzione, ma tali competenze sono per lo più connotate da un alto grado di discrezionalità politico-amministrativa che le rende spesso estranee all'ambito di intervento del difensore civico. L'esecuzione dei servizi ai cittadini è, di regola, devoluta alle autonomie territoriali locali e, precipuamente, alle autonomie funzionali (istituzioni scolastiche), in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (v. art. 118, comma 1, Cost.).

Quando l'attività regionale in materia scolastica si sarà espressa in tutta la sua potenzialità, è, peraltro, auspicabile che il canale di mediazione e partecipazione fornito dall'Ufficio di difesa civica regionale serva (o meglio, sia utilizzato) per favorire un ampio dialogo tra la Regione Lombardia e i cittadini, gli alunni, i genitori, gli operatori professionali, nelle fasi "più alte" di gestione del sistema scolastico.

Per ora, costituisce un obiettivo a breve termine e degno di attenzione, l'aumento della conoscenza della tutela offerta dal difensore civico tra i cittadini utenti dei servizi erogati direttamente dalla Regione Lombardia, che seppur pochi riguardano, comunque, molte migliaia di persone.

Per questo, è stato recentemente proposto alla direzione generale formazione, istruzione e lavoro di inserire, nei provvedimenti di diniego o di esclusione del buono scuola, un apposito avviso informativo che segnali la possibilità, in caso di contestazione, di rivolgersi, in prima istanza, all'Ufficio di difesa civica.

La sollecitudine dell'intervento del difensore civico, infatti, costituisce, in simili procedimenti, un elemento molto rilevante per l'esito dell'intervento stesso, poiché i tempi brevi dell'azione agevolano l'assunzione dei provvedimenti di autotutela e

consentono, comunque, ai cittadini, che lo reputino ancora necessario, l'accesso, in seconda istanza, ai tradizionali rimedi giurisdizionali o amministrativi (ricorso straordinario al Capo dello Stato).

La convenienza di procedere, in questo senso, si è evidenziata fortemente nel corso dell'anno ed è scaturita, in particolare, dai contatti avuti con la struttura "sistema educativo e università", dalla quale si è appreso che il contenzioso sul buono scuola è quantitativamente piuttosto elevato ed è, dunque, un campo d'azione in cui il difensore civico dovrebbe svolgere un ruolo di prevenzione delle liti giurisdizionali maggiore rispetto a quello finora ricoperto. Ma, anche a prescindere da tale considerazione, i rapporti con detto ufficio regionale hanno offerto, specificatamente in relazione ad una questione sui **requisiti soggettivi per beneficiare del buono scuola**, molti spunti utili per un'analisi dei limiti, delle caratteristiche e dei pregi di un intervento di difesa civica.

La vicenda in esame si è svolta nella seconda parte dell'anno ed è giunta a conclusione alla fine di febbraio 2003, con l'emanazione del bando per il buono scuola 2002/2003 che, come si dirà, contiene talune nuove prescrizioni definite sulla base di quanto accertato, in relazione al caso concreto, dall'Ufficio del difensore civico e dalla citata struttura regionale.

Negli ultimi giorni di settembre 2002, perveniva al difensore civico la richiesta d'intervento della signora L.F., in merito al provvedimento con cui la direzione generale formazione, istruzione e lavoro aveva definito irricevibile - perché "la residenza dichiarata è fuori della Regione Lombardia" - la domanda di assegnazione del buono scuola presentata da suo marito A.G. La sig.ra L.F. chiedeva all'Ufficio di intervenire per ottenere l'annullamento in autotutela del suddetto provvedimento in quanto la residenza "extra regione" era uno stato riguardante solo il marito, il quale, per motivi professionali e in accordo con la sig.ra L.F., aveva stabilito la propria residenza in Toscana. Diversamente sia la sig.ra L.F. sia il figlio A.G. vivevano e risiedevano nella provincia di Milano, dove era stabilita la residenza familiare. La sig.ra L.F. documentava tale stato di fatto e riferiva di aver ricevuto direttamente

dalla scuola del figlio l'indicazione errata circa la necessità che la domanda fosse compilata dal marito, in quanto capofamiglia.

L'Ufficio, ritenuta fondata la richiesta, immediatamente comunicava alla direzione generale competente i motivi per i quali le determinazioni di diniego in precedenza assunte dovevano essere modificate.

In particolare, l'Ufficio sottolineava che il D.D.G. 30 gennaio 2002 n. 1166, contenente le modalità operative di applicazione del buono scuola 2002, stabiliva - coerentemente agli indirizzi fissati dal Consiglio regionale con deliberazione n. VII/0390 del 20.12. 2001 - che "possono beneficiare del buono scuola le famiglie residenti in Lombardia" e che "la domanda di assegnazione del buono scuola compilata in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di inammissibilità, deve essere presentata da uno dei genitori o da altri soggetti che rappresentano lo studente".

Nei provvedimenti disciplinanti il buono scuola non vi era alcun riferimento alla necessità che il soggetto richiedente avesse la residenza in Lombardia ed era invece espressamente richiamata l'ammissibilità della domanda presentata da uno dei genitori dell'alunno interessato, senza altre precisazioni.

Agli utenti, dunque, non era stata comunicata la sussistenza di un ulteriore criterio soggettivo di accesso al contributo (la residenza in Lombardia del genitore richiedente), sulla cui base erano stati, però, emanati i provvedimenti di esclusione.

Inoltre, l'Ufficio rilevava che il caso di specie aveva qualità di assoluta coerenza rispetto alle caratteristiche del buono scuola nel suo complesso.

Il buono scuola è, infatti, "uno strumento concreto a favore delle famiglie residenti nella regione diretto a consentire la libera scelta educativa dei genitori attraverso il rimborso parziale delle spese sostenute per ogni figlio frequentante scuole con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti" (deliberazione dal Consiglio regionale citata).

Nella fattispecie in esame, vi erano tre persone che componevano una famiglia, due di loro residenti in Lombardia. Uno dei familiari era un minorenni frequentante una scuola elementare lombarda.

In sintesi, la famiglia rientrava pienamente tra i possibili beneficiari del buono scuola, tanto che se la domanda fosse stata presentata dalla sig.ra L.F. non vi sarebbero stati problemi di ammissibilità.

L'Ufficio chiedeva al competente ufficio regionale di annullare in autotutela il provvedimento ovvero di comunicare il più celermente possibile le ragioni legittimanti l'atto di irricevibilità.

La risposta perveniva, dopo circa un mese, dalla struttura sistema educativo e università che, piuttosto laconicamente, confermava la precedente determinazione regionale. In dettaglio, si dichiarava di non poter accogliere la richiesta di riesame in quanto la famiglia del sig. A.G. "unitariamente intesa" non risultava residente in Lombardia o comunque non tutti i suoi membri erano residenti in Lombardia.

Il difensore civico, considerata l'insufficienza del riscontro, carente da vari punti di vista e non rispondente alle obiezioni esposte, decideva di incontrare il dirigente della struttura, utilizzando lo strumento della convocazione di cui all'art. 3, comma, 2 della L.R. n. 7 del 1980 (istituzione del difensore civico lombardo).

Nel corso del colloquio, il difensore civico sottolineava che l'interpretazione delle norme regolamentari data dalla struttura regionale non era conforme allo spirito del buono scuola e che inoltre, lo stesso modulo di domanda non era redatto coerentemente con la volontà di escludere dal contributo le famiglie prive del requisito "tutti i componenti sono residenti in Lombardia". Come già accennato, infatti, la stessa famiglia avrebbe ricevuto il contributo se solo la domanda fosse stata presentata dalla sig.ra L.F. e ciò non in virtù di una falsa dichiarazione bensì di una domanda esaustiva e veritiera rispetto a quanto il bando e il relativo formulario imponevano di dichiarare (la residenza del richiedente).

Il dirigente intervenuto chiariva parzialmente la posizione della struttura regionale affermando l'obbligatorietà di dedurre dalla residenza di uno dei membri della famiglia, in particolare da uno dei coniugi, la residenza di tutti gli altri anche in considerazione della presunte illegittimità del mantenimento di tale diversa residenza.

L'Ufficio replicava a quest'ultimo rilievo mostrando che l'ordinamento giuridico italiano contempla il caso di coniugi con residenze differenti e che, dunque, la suddetta deduzione è sbagliata.

Il fatto che due coniugi abbiano residenza diversa è legittimo (v. art. 45, comma 2, Il periodo, c.c. che si occupa di fissare il domicilio del minore nel caso di genitori che non hanno la stessa residenza) ed è stato regolamentato dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e succ. modificazioni e integrazioni, in relazione alla necessità di definire il nucleo familiare per la determinazione dell'ISEE e la conseguente concessione di prestazioni sociali agevolate ossia in riferimento a situazioni simili a quelle qui considerate (la normativa sull'ISEE è, del resto, applicata dalla Regione Lombardia proprio per l'attribuzione del buono scuola).

Tale provvedimento, all'art. 2, comma 3, stabilisce, infatti, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.Pe.F. risultano a carico di più persone, per i genitori non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche”.

Sulla base di detta disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 “regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate” il cui art. 1-bis, comma 4, dispone: “I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.Pe.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare”

La normativa citata dunque, anzitutto, considera legittima la situazione di diversa residenza anagrafica in cui si trovano i signori F. e G. e secondariamente stabilisce un criterio per assicurare che ciascun soggetto, richiedente i benefici, possa appartenere ad un solo nucleo familiare. In altre parole, è stabilito un modo certo per individuare

l'unico nucleo familiare di appartenenza ed evitare che un soggetto usufruisca più volte di un'agevolazione sociale.

L'Ufficio chiedeva, quindi, nuovamente alla direzione generale formazione, istruzione e lavoro di rivedere la determinazione di irricevibilità, considerando che "il comune accordo" di cui alla normativa sopra riportata poteva essere ragionevolmente dedotto dalla presentazione della domanda alla Regione Lombardia.

L'unità organizzativa rispondeva di nuovo negativamente, spiegando però meglio le motivazioni giuridiche del diniego. In particolare, si rilevava che la domanda era stata sottoscritta dal sig. A.G., il quale, pur coniuge e genitore, costituiva, dal punto di vista anagrafico, un nucleo familiare a sé stante e, dunque, non apparteneva ad un nucleo familiare residente in Lombardia.

Inoltre, la detta struttura rilevava che l'esercizio dell'autotutela - oltre a presupporre un vizio di legittimità - richiede la sussistenza di un interesse pubblico concreto. Tale pubblico interesse non poteva essere individuato nel caso di specie stante l'inoppugnabilità sopravvenuta - per scadenza dei termini di ricorso giurisdizionale e amministrativo - del provvedimento di esclusione e l'esaurimento delle disponibilità finanziarie per il buono scuola dell'anno 2001/2002.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il difensore civico continua a ritenere sbagliata l'impostazione seguita dall'unità organizzativa sistema educativo ed università.

Infatti, il sig. G., la signora F. e il loro bambino costituiscono una famiglia (ai sensi dell'art. 29 Cost.) e un solo nucleo familiare residente in Lombardia (ai sensi del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate" come integrato da D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242). Secondo l'Ufficio, il buono scuola doveva dunque essere attribuito. Al contrario, la struttura regionale avrebbe avuto ragione se nel bando si fosse utilizzata l'espressione "famiglia anagrafica" (ai sensi dell'art. 4, 1° comma del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 "1.Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un

insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona”) ma così non era.

Per quanto attiene l'esercizio dell'autotutela, è opportuno sottolineare che - per quanto giuridicamente ammissibile - la sostenuta mancanza di un interesse pubblico attuale e concreto all'adozione dell'atto di ritiro in oggetto non costituisce un'opzione ottimale per una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini, in cui opera un organo di difesa civica. Piuttosto, il rilievo sull'inoppugnabilità dell'atto evidenzia la necessità che la risposta dell'ufficio regionale competente sia più tempestiva e più esauriente, in uno spirito di reciproca e leale collaborazione.

La vicenda ha avuto però un esito parzialmente positivo.

È importante notare che la struttura competente ha fatto chiarezza sui motivi giuridici della singola esclusione e, soprattutto, ha utilizzato il singolo caso come base per la produzione di disposizioni più trasparenti.

Dopo la conclusione del caso finora esaminato, infatti, con la D.G.R. 14.2.2003, n. 12112 “determinazione delle modalità di erogazione del buono scuola per l'anno scolastico 2002-2003, con il D.D.G n. 2101 del 18.2.03 “Modalità operative di applicazione del buono-scuola 2003” e con le allegate “note informative per la compilazione della domanda”, sono state emanate le regole disciplinanti la materia per l'anno scolastico in corso. In esse è chiarito che **“agli effetti del presente provvedimento s'intende per residenza della famiglia (composta dai genitori e figli a carico) la sua residenza anagrafica”** e che “può presentare domanda uno dei genitori del cui **nucleo familiare, residente in Lombardia**, fanno parte figli iscritti e frequentanti corsi ordinari di studio presso scuole elementari, medie e superiori statali, parificate, legalmente riconosciute e paritarie ai sensi della L. n. 62/2000 aventi sede in Lombardia o nelle regioni confinanti e frequentate da studenti lombardi pendolari”.

Le formulazione, utilizzata nel citato D.D.G. non è, a parere dell'Ufficio, la più chiara che si potesse immaginare ma le note informative sono tali da scongiurare incidenti simili a quello descritto.

Purtroppo, il criterio del D.P.C.M. n. 221/1999 e succ. mod. e int. non è stato recepito, sebbene consenta di regolare molti casi particolari in modo certo e completo. La soluzione adottata dalla Regione Lombardia è più "facile" da comunicare ai cittadini ma non chiarisce in modo inequivocabile tutti gli aspetti della questione (per esempio, non è ben definito, se in ipotesi affini a quella dei signori F. G., il reddito del coniuge residente fuori regione debba essere indicato, ai fini della determinazione del reddito familiare).

Infine, una panoramica delle azioni che hanno coinvolto **gli enti locali**.

Nel 2002, le segnalazioni hanno avuto quale oggetto prevalente i servizi di supporto al diritto allo studio comunali (servizio mensa e servizio di trasporto).

In particolare, è stata sottoposta nuovamente all'attenzione dell'Ufficio l'irrisolta questione della legittimità dei regolamenti comunali che prevedono tariffe più alte per il servizio mensa a carico di utenti non residenti (v. relazione del difensore civico 1999).

Sebbene, infatti, in base alla legislazione regionale sul diritto allo studio (v. art. 10 della L.R. 20.3.1980, n. 31), tali differenze risultino illegittime, molti comuni lombardi continuano ad applicarle, considerando lecito favorire i propri cittadini che già contribuiscono alle finanze comunali mediante gli ordinari versamenti fiscali.

Spesso, queste stesse amministrazioni comunali si convenzionano con il comune di provenienza (per lo più privo di istituti scolastici di pari grado) e, per tale via, riescono a non ledere i diritti dei cittadini non residenti, ai quali è applicata la stessa tariffa prevista per i residenti.

Talvolta, però, i comuni coinvolti non trovano un accordo e i cittadini interessati rimangono “schiacciati” tra le determinazioni contrapposte delle due amministrazioni.

Così è avvenuto per i genitori di M., un bambino residente nel Comune di Bascapè (PV) che frequenta la scuola dell’infanzia di Carpiano.

Il Comune di Carpiano ha, infatti, adottato, sulla base delle esposte ragioni, un regolamento contenente la differenza contributive in esame mentre il Comune di Bascapè — sul cui territorio è presente una scuola di pari ordine e grado — non intende convenzionarsi. Il segretario comunale di Bascapè rileva, infatti, che il regolamento adottato per il servizio mensa della propria scuola è conforme alla L.R. n. 31/1980 e, dunque, i cittadini di Carpiano, come tutti gli altri, sono sottoposti alle stesse regole dei cittadini residenti. Per l’amministrazione di Bascapè, è, dunque, l’amministrazione di Carpiano che deve conformare alle legge il proprio regolamento.

Nel mezzo, i genitori di M. — e altri genitori lombardi — che, in teoria, avrebbero sia il diritto di scegliere liberamente in quale scuola iscrivere il proprio bambino sia il diritto di pagare un contributo al servizio mensa pari a quello dei residenti ma che, in pratica, non sono messi nella condizione di esercitare pienamente tali loro prerogative.

Quest’Ufficio ha tentato, nel caso di specie così come in altri, di trovare una soluzione, ma in nessun’occasione l’intervento ha avuto un esito positivo. Per tale motivo è opportuno rimettere la questione nelle mani del legislatore regionale affinché provveda a modificare le citate norme sul diritto allo studio in coerenza alle disposizioni sugli enti locali, stabilendo un criterio certo per la determinazione dei contributi dovuti dagli utenti dei suddetti servizi comunali.

Infine, si rileva che non sono pervenute contestazioni in merito all’attività svolta dalle province (forse a causa anche dell’ampia copertura offerta dai difensori civici provinciali che sono ormai sette su undici) e che una sola richiesta d’intervento ha

riguardato la manutenzione edilizia di una scuola di Pavia, risolta mediante la sollecitazione della competente amministrazione comunale.

3 RAPPORTI CON GLI ORGANI E LE STRUTTURE DELLA REGIONE E DEGLI ALTRI ENTI

Il 4 giugno 2002 il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato alle commissioni permanenti, per l'emissione del competente parere, la relazione sull'attività svolta dal difensore civico nel corso del 2001.

Questa relazione si è così aggiunta a quelle dei due anni precedenti già in istruttoria presso le commissioni.

Lo stato di trattazione delle tre relazioni (REL 28 – REL 29 – REL 47) in sede di commissione, alla data di predisposizione della presente relazione, è il seguente:

- I Commissione: manca esame 2001 (REL 47)
- II Commissione (referente): attende parere delle altre commissioni
- III Commissione: nessuna esaminata
- IV Commissione: tutte esaminate
- V Commissione: nessuna esaminata
- VI Commissione: tutte esaminate
- VII Commissione: tutte esaminate

Sui tempi lunghi di esame delle relazioni che il difensore civico invia al Consiglio annualmente ai sensi dell'art. 5 della legge istitutiva valgono le considerazioni espresse nella parte finale del paragrafo 3.1 della relazione sull'attività 2001.

Aggiungo che ritengo auspicabile la messa a punto, anche adeguando la normativa vigente, di meccanismi di interlocuzione tra Consiglio e difensore civico più efficienti così da rendere effettivo quanto la legge dispone: "Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie".